Cosa è l'arbitrato

GIUSTIZIA ALTERNATIVA
Consulta il pieghevole Strumenti di giustizia alternativa in Camera di commercio (pdf) **[1]**

L'arbitrato è una procedura di giustizia alternativa di composizione delle controversie che non abbiano per oggetto diritti indisponibili o per le quali non vi sia espresso divieto di legge, prevista dal codice di procedura civile. Consiste nell'affidare a un organo arbitrale (**arbitro unico/collegio arbitrale**) l'incarico di risolvere una controversia mediante una decisione (il lodo) che sarà vincolante per le parti.

A chi interessa

Persone fisiche, imprese, professionisti e Enti pubblici. I vantaggi sono molteplici:

- tempi certi e rapidi,
- costi contenuti e predeterminati,
- riservatezza,
- specifica competenza degli arbitri,
- garanzia di imparzialità ed indipendenza,
- regole certe,
- assistenza della Segreteria della Camera Arbitrale in ogni fase del procedimento.

Tipi di arbitrato

Le parti possono scegliere diversi tipi di arbitrato:

- **RITUALE** — Il lodo ha efficacia di sentenza e diventa titolo esecutivo.
- **IRRITUALE** — Il lodo ha natura ed efficacia negoziale (non può diventare direttamente titolo esecutivo, ma può essere utilizzato per chiedere un decreto ingiuntivo o come prova documentale nel corso di un giudizio).
- **SECONDO DIRITTO** — Gli Arbitri, per giungere alla decisione, devono applicare unicamente le norme di diritto regolatrici della materia.
- **SECONDO EQUITÀ** — Gli Arbitri possono deviare dal rigore stesso della norma di legge e riferirsi a usi o principî più ampi di giustizia in senso lato, avuto riguardo al caso concreto, ai suoi elementi e alle sue circostanze.
- **AMMINISTRATO** — Le parti chiedono l'intervento di un'istituzione preposta alla gestione e al controllo di ogni fase del procedimento secondo regole contenute in un regolamento e un tariffario prefissato, come avviene con la Camera Arbitrale della Camera di commercio di Bergamo. È quindi più semplice ricorrere all'arbitrato amministrato, essendo sufficiente indicare nella clausola compromissoria [2] o nel compromesso arbitrale [2] il riferimento all'Istituzione specializzata che vigilerà su ogni aspetto del procedimento arbitrale.
- ***AD HOC*** — Il procedimento è direttamente disciplinato dalle parti nella loro convenzione arbitrale senza il riferimento a una Istituzione arbitrale. Nella clausola è possibile indicare l'autorità di nomina [3] dell'Organo arbitrale.

L'arbitrato consente quindi alle parti mediante convenzione arbitrale (*clausola compromissoria o compromesso*) di pilotare il procedimento attraverso la scelta degli arbitri, del luogo, delle norme applicabili e della lingua in cui verrà presentata la decisione finale (lodo).

La controversia può essere risolta anche con una **transazione** sia prima che dopo la costituzione dell'Organo arbitrale.

Ultima modifica: Martedì 28 Febbraio 2023

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina? Select rating
Media: 4.6 (5 votes)

Rate

Source URL: https://www.bg.camcom.it/mercato/arbitrato-mediazione/arbitrato/cosa-e-l-arbitrato

Collegamenti
[1] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/mercato/2020-pieghevole-giustizia-alternativa.pdf
[2] https://www.bg.camcom.it/mercato/arbitrato-conciliazione/arbitrato/clausole-arbitrali
[3] https://www.bg.camcom.it/mercato/arbitrato-conciliazione/arbitrato/arbitrato-ad-hoc